

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84.

Articolo 1 Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 84/2016

Articolo 2 Entrata in vigore

Articolo 1 Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 84/2016

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1bis. In deroga alla lettera c) del comma 1, per i beneficiari che hanno presentato domanda aderendo esclusivamente al tipo di intervento 10.1.5 “Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili” di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) l'ammontare minimo di ore di formazione è pari a ventiquattro; per i beneficiari che hanno presentato domanda ai sensi sia del presente regolamento sia del regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di cui al decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55, l'ammontare minimo di ore di formazione è pari a sessantaquattro per entrambe le misure, da concludersi entro il 31 dicembre del quarto anno di impegno a partire dall'anno in cui è stato assunto l'ultimo impegno.”.

Articolo 2 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE